

STATUTO dell'ASSOCIAZIONE

PROGRESSISTI DEMOCRATICI PER BORGO

ART. 1 - Denominazione e sede sociale - E' costituita un'associazione, denominata "PROGRESSISTI DEMOCRATICI PER BORGO", con sede in Borgo San Lorenzo in Piazza Dante n.45 - cap 50032. La sede legale può essere variata, senza necessità di modifiche statutarie, nell'ambito dello stesso Comune, con delibera del Coordinamento esecutivo.

ART. 2 – Simbolo - Il simbolo è un cerchio diviso in due semicerchi.

Il semicerchio superiore ha lo sfondo bianco all'interno del quale è disegnato, sulla parte superiore, un ramoscello d'ulivo di colore verde, in carattere nero, la parola Progressisti e, in carattere rosso, la parola Democratici. Il semicerchio inferiore ha lo sfondo rosso e riporta, in carattere bianco, la parola per Borgo. Il simbolo è così di seguito rappresentato:



ART. 3 – Statuto - Regolamento - L'associazione è disciplinata dal presente Statuto e, nello spirito della Costituzione italiana, agisce nell'osservanza delle norme dell'ordinamento giuridico italiano ed europeo. L'assemblea degli associati delibera l'eventuale regolamento di attuazione dello Statuto, per la disciplina di aspetti organizzativi ulteriori e particolari.

ART. 4 - Scopo e finalità – L'associazione non ha scopo di lucro. L'associazione si è costituita nel corso delle elezioni amministrative del 2024 ed è stata promotrice di una lista di candidati al Consiglio Comunale, denominata "**PROGRESSISTI DEMOCRATICI PER BORGO**", allo scopo di contribuire ad affermare una coalizione di centrosinistra al governo di Borgo San Lorenzo, fondata su una cultura antifascista, democratica e progressista e tesa ad affermare gli essenziali valori di uguaglianza, solidarietà, libertà, ecologismo, civismo. Questi scopi possono e potranno essere perseguiti dall'Associazione anche con la presenza nelle istituzioni

locali, ispirandosi, oltre che ai principi di trasparenza e correttezza amministrativa, anche alla promozione di un proficuo dialogo e partecipazione, corretta comunicazione e informazione ai cittadini.

L'associazione, indipendentemente dalla presenza di suoi rappresentanti nelle Istituzioni locali, avrà il fine di alimentare e promuovere il dibattito culturale e politico, attorno a temi di interesse locale e nazionale coerenti con i riferimenti valoriali definiti dal presente Statuto e nella ricerca dell'unità delle forze progressiste, di sinistra, democratiche e ambientaliste. Tra i temi che l'associazione intende promuovere figureranno quelli dei diritti fondamentali sanciti dalla nostra Costituzione ed in particolare: la pace, il diritto alla salute, alla cultura e all'istruzione pubblica, al lavoro dignitoso, la giustizia sociale, le politiche di accoglienza e la gestione dei processi migratori nel rispetto dei principi costituzionali e del diritto internazionale.

Saranno approfondite tematiche di particolare attualità come la transizione ecologica e le mutazioni climatiche, la messa in sicurezza idrogeologica e valorizzazione dei beni ambientali e culturali del nostro territorio. lo sviluppo consapevole e democratico delle nuove tecnologie, lo sviluppo infrastrutturale e socioeconomico.

ART. 5 – Associati – Possono far parte dell'Associazione tutte le persone fisiche che, condividendo le finalità del presente statuto, intendono partecipare alle attività organizzate dall'associazione per il raggiungimento delle stesse. Possono, dunque, farne parte anche persone iscritte a movimenti o partiti politici purché vi sia coerenza con i riferimenti valoriali dell'associazione stessa, stabiliti dal presente statuto. L'esclusione dall'associazione avviene nei casi in cui si violino i principi etici e valoriali dell'associazione richiamati dall'art. 4. o quando, in qualunque modo, si arrechino danni morali e materiali all'associazione. L'esclusione avviene su proposta del Coordinamento esecutivo, con deliberazione a maggioranza dei presenti dell'assemblea degli associati. L'associato potrà ricorrere, con richiesta scritta, al Collegio di controllo e garanzia contro il provvedimento di esclusione entro

trenta giorni dalla comunicazione della decisione dell'assemblea, che si pronuncerà definitivamente nella sua prima seduta utile.

ART. 6 – Organi dell'associazione - Sono organi dell'associazione:

L'assemblea degli associati - Il coordinamento esecutivo - Il presidente - Il collegio di controllo e garanzia. Tutte le cariche dell'associazione hanno una durata di tre anni e sono svolte a titolo gratuito.

ART. 7 – L'assemblea - L'assemblea è composta dalle associate e dagli associati. E' presieduta dal Presidente dell'associazione o in sua assenza dal Vicepresidente. L'assemblea è convocata almeno una volta l'anno, mediante convocazione scritta via posta elettronica e riportante l'ordine del giorno, almeno otto giorni prima della seduta. In casi di urgenza può essere convocata anche entro 3 giorni, con motivazione espressa.

L'assemblea delibera a maggioranza dei presenti, in caso di parità dei voti, prevale il voto del Presidente. L'assemblea elegge: il Presidente, i componenti del Coordinamento esecutivo, i componenti del Collegio di Garanzia.

Sono di competenza dell'assemblea: L'approvazione del bilancio consuntivo annuale, dell'eventuale regolamento di funzionamento dell'associazione.

In caso di modifica dello statuto, l'assemblea in prima convocazione delibera con la maggioranza assoluta degli associati, in seconda convocazione a maggioranza assoluta degli associati presenti.

ART. 8 – Presidente - Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno. Può delegare o farsi coadiuvare per specifici compiti da componenti del coordinamento esecutivo. Il Presidente è eletto dall'assemblea tra i propri componenti. Convoca e presiede l'assemblea e il Coordinamento esecutivo. In sua assenza o impedimento viene sostituito dal Vicepresidente.

ART. 9 – Il Coordinamento esecutivo - Il Coordinamento esecutivo è composto da un minimo di 5 membri fra i quali il Presidente propone la nomina del Vicepresidente,

del segretario amministrativo e del tesoriere. Il tesoriere ha la responsabilità e si occupa della gestione amministrativa dell'associazione.

E' compito del segretario amministrativo redigere i verbali dell'assemblea e del Coordinamento esecutivo e cura la tenuta del libro degli associati. Il Coordinamento esecutivo ha i seguenti compiti:

- a) attua le decisioni approvate dall'Assemblea degli associati;
- b) sottopone all'Assemblea il bilancio consuntivo annuale;
- c) predispose l'o.d.g. delle Assemblee degli associati;

- d) cura la comunicazione esterna
- e) propone all'Assemblea degli associati la costituzione e le relative nomine di commissioni e/o gruppi di approfondimento tematico e di iniziativa politico-culturale con particolare riferimento a quanto enunciato all'art.4 del presente statuto.
- f) propone modifiche o integrazioni dello statuto;
- g) ratifica i provvedimenti assunti dal Presidente per motivi d'urgenza e necessità;
- h) accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati;
- i) propone all'assemblea l'eventuale espulsione degli associati;
- j) cura il reperimento di fondi per il raggiungimento dei fini associativi;

ART. 10 - Collegio di controllo e garanzia - L'assemblea nomina un collegio di controllo e garanzia per il rispetto delle norme di trasparenza, di eticità e di buona amministrazione. L'organo di controllo e garanzia è composto da tre associati regolarmente iscritti che non facciano parte del Coordinamento esecutivo. Per lo svolgimento delle proprie funzioni il collegio può fare verifiche sui libri contabili, valutare il comportamento eventualmente difforme degli associati dalle finalità e dai principi che regolano la vita associativa e propone all'assemblea l'adozione di conseguenti provvedimenti.

ART. 11 – Risorse economiche - Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- **Quote associative**
- **Contributi privati**
- **Donazioni**
- **Iniziative di autofinanziamento e attività di fundraising.**

ART. 12 – Divieto di distribuzione degli utili

L'associazione ha il divieto, durante la vita associativa e all'atto dello scioglimento di distribuire utili tra gli associati. In caso di scioglimento, eventuali residui attivi, saranno devoluti a favore di associazioni i cui valori e principi fondanti siano coerenti con quelli dell'associazione.

ART. 13 – Norme di rinvio e disposizioni finali

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento al codice civile e all'ordinamento giuridico vigente nello Stato italiano.

ART. 14 – Durata

L'Associazione e l'efficacia del presente Statuto hanno durata illimitata. Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea degli associati, in prima convocazione, con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli associati oppure, in seconda convocazione, con la maggioranza assoluta dei presenti.